Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 4 marzo 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto dell'8 ottobre 1969, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'argento:

Alla memoria della guardia scelta forestale **DE LUCA Lauro**, il 25 gennaio 1968 in Ponte Nizza (Pavia).

Nonostante le precarie condizioni di salute si adoperava con generoso, infaticabile slancio nelle difficili operazioni di contenimento e spegnimento di un violento incendio boschivo. Nei successivi due giorni, incurante dell'aggravamento del suo stato, attendeva ancora alle mansioni d'istituto finchè decedeva per collasso cardiocircolatorio, concludendo, con una estrema prova di abnegazione, la sua vita sempre ispirata ad elevata dedizione al dovere.

Alla memoria di **FUNGHI Salvatore**, il 28 febbraio 1968 in Sorano, frazione Elmo (Grosseto).

Mentre si accingeva a superare una recinzione metallica nel generoso intento di portare soccorso ad un giovane che era inavvertitamente inciampato in un filo dell'alta tensione staccatosi dalla sede aerea, veniva a sua volta colpito dalla violenta folgorazione sacrificando la vita ai più nobili ideali di operante umana solidarietà.

Alla memoria di **SPARAGNA Emilio**, il 1° luglio 1968 in Urmitz-Rhein (Repubblica Federale di Germania).

Animato dalla generosità del suo impulso non esitava, benchè poco esperto del nuoto, ad affrontare le insidie di acque fluviali per soccorrere un ragazzo venutosi a trovare in gravi difficoltà. Nel coraggioso ed altruistico intervento, sacrificava la giovane vita ai più alti ideali di operante umana solidarietà.

Alla memoria di **GREGGIO Luciano,** il 2 novembre 1968 in Valle Mosso (Vercelli).

Richiamato dalle invocazioni di aiuto di alcune persone minacciate, all'interno di un'abitazione, da dilaganti acque alluvionali, non esitava ad accorrere nel generoso intento di portare soccorso ai pericolanti. A sua volta bloccato nell'edificio dalla furia degli elementi, continuava a prodigarsi altruisticamente sin quando, travolto dal parziale crollo dello stabile, sacrificava la giovane vita ai più nobili ideali di umana solidarietà.

MORICHINI Pier Giorgio, il 2 novembre 1968 in Pistolesa (Vercelli).

In servizio di vigilanza presso uno stabilimento tessile, si prodigava con cosciente sprezzo del pericolo, per contenere i disastrosi effetti di un violento ed improvviso nubifragio. Travolto dal parziale crollo dell'edificio e dall'impeto delle acque dilaganti offriva fulgido esempio di supremo sacrificio, abnegazione e civismo.

Alla memoria del cantoniere provinciale **CARRARA Mario,** il 2/3 novembre 1968 in Boccioleto (Vercelli).

In occasione di un violento nubifragio, si adoperava, con generoso sprezzo del pericolo, per scongiurare i dannosi effetti delle acque dilaganti. Malgrado la sopraggiunta oscurità ed il perdurare delle proibitive condizioni atmosferiche, non desisteva dall'estenuante opera sin quando sacrificava, per un fatale incidente, la propria vita ai più alti ideali di civismo e di dedizione al dovere.

Medaglie di bronzo:

MERLIN Attilio, il 28 gennaio 1968 in Pozzonovo (Padova).

In occasione di un incidente stradale si prodigava generosamente riuscendo, con grave rischio personale, ad estrarre gli occupanti di un'autovettura incendiatasi.

DE GREGORIO Antonio, il 2 marzo 1968 in Massa Lubrense (Napoli).

Con generoso, altruistico slancio si tuffava nelle acque del mare raggiungendo e traendo in salvo, dopo notevoli sforzi, un uomo che era in procinto di annegare.

NAPPI Giuseppe, carabiniere, il 30 giugno 1968 in Gragnano (Napoli).

Con coraggioso e tempestivo intervento affrontava un cavallo improvvisamente imbizzarritosi riuscendo, dopo notevoli sforzi, ad arrestare la folle corsa dell'animale.

ALBERGUCCI Giovanni, appuntato dei carabinieri, il 2 novembre 1968 in Castelnuovo Calcea (Asti).

Con generoso altruistico slancio affrontava l'impeto di dilaganti acque alluvionali raggiungendo e traendo in salvo un uomo che stava per essere travolto dalla vorticosa corrente.

BARBANO Giovanni, il 2 novembre 1968 in Casale Monferrato, frazione Terranova (Alessandria).

In occasione di una violenta alluvione affrontava coraggiosamente l'impeto delle acque dilaganti riuscendo, con un piccolo natante, a trarre in salvo numerose persone.

BEDOTTO Fulgenzio, il 2 novembre 1968 in Pistolesa (Vercelli).

In occasione di una violenta alluvione, affrontava ripetutamente le insidie di un vorticoso corso d'acqua raggiungendo un centro rimasto isolato e collaborando validamente alle operazioni di soccorso.

PIRAS Francesco, guardia giurata, il 2 novembre 1968 in Pistolesa (Vercelli).

In servizio di vigilanza presso uno stabilimento parzialmente distrutto da una violenta alluvione si prodigava, con generoso altruismo e sprezzo del pericolo, nel tentativo, purtroppo vano, di soccorrere un collega travolto dall'impeto delle acque dilaganti.

MANTELLASSI Ezio, il 22 settembre 1968 in Alassio (Savona).

Coraggiosamente tuffatosi nelle agitate acque del mare per soccorrere un bagnante in palesi difficoltà riusciva, dopo estenuanti sforzi e malgrado una lesione riportata nell'intervento, a trarre in salvo il pericolante.

(1258)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1970, n. **44.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Annali di matematica pura ed applicata », con sede in Firenze.

N. 44. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Annali di matematica pura ed applicata », con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **45.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Lucia, in Milano.

N. 45. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Lucia, in Milano, con il patrimonio costituito da un terreno di mq. 8000 ivi situato, con insistenti l'edificio sacro, la casa canonica e locali adibiti ad oratorio e sede di organizzazione cattolica, destinato dall'« Opera pia chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **46.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di S. Silvestro Papa e trasferimento del relativo beneficio nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo apostoli, in Ascoli Piceno.

N. 46. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Piceno in data 30 settembre 1968, integrato con dichiarazione 25 novembre 1968, con cui: *a*) il territorio della parrocchia di S. Silvestro Papa, in contrada Rocchetta del comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), viene incorporato in parte nella circoscrizione territoriale della parrocchia di S. Martino, in contrada Falciano dello stesso comune, ed in parte in quella di S. Maria, in frazione Scalelle del comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno); *b*) il beneficio curato viene trasferito nella chiesa di S. Antonio Abate, sita in località Campo Parignano del comune di Ascoli Piceno, con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale; *c*) le rispettive denominazioni del beneficio e della chiesa vengono mutate in « SS. Pietro e Paolo apostoli ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 15. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. 47.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della confraternita del Purgatorio, in Ascoli Satriano.

N. 47. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Ordinario diocesano di Ascoli Satriano e Cerignola in data 22 febbraio 1963 e 30 agosto 1968, con i quali viene disposta la soppressione della confraternita del Purgatorio, in Ascoli Satriano (Foggia), e devoluto a quel seminario interdiocesano il relativo patrimonio costituito da: *a*) area della chiesa del Purgatorio, sita in Ascoli Satriano; *b*) un vano terraneo ed uno al primo piano, situati in Ascoli Satriano.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 16. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1969.

Parco di quarantena e di acclimatazione per animali esotici del Fusaro, in comune di Bacoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'atto, in data 6 marzo 1953, mediante cui tra l'allora Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e l'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli, si conveniva che il predetto ente avrebbe attivato un parco di quarantena e di acclimatazione per fauna esotica;

Visto l'atto, in data 5 settembre 1953, mediante cui, tra il concessionario del compendio ittico demaniale dei laghi Fusaro e Miseno, Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini, con sede in Roma, l'Ente autonomo mostra d'Oltremare e l'ufficio tecnico erariale di Napoli in rappresentanza del demanio dello Stato, si conveniva che detto consorzio sub-concedeva all'ente autonomo di cui sopra mq. 111.040 di suolo, descritto nell'atto stesso, facente parte del compendio demaniale del Fusaro, con lo scopo di adibirlo a parco di quarantena e di acclimatazione per fauna esotica;

Considerato che in data 11 febbraio 1956 il Giardino zoologico di Napoli S.r.l. (gia Società internazionale zoologica) subentrava all'Ente autonomo mostra d'Oltremare per quanto concerneva gli impegni assunti da quest'ultimo con il soprarichiamato atto del 6 marzo 1953;

Constatato che l'atto di sub-concessione di cui sopra, in data 5 settembre 1953, con scadenza 31 marzo 1957, è stato automaticamente prorogato al 31 marzo 1963;

Rilevato che, alla data del 31 marzo 1963, risultava proprietaria del suolo, su cui insiste il parco, la S.p.a. Centro ittico tarantino-campano, costituita dal Ministero delle partecipazioni statali in forza dell'art. 1 della legge 21 giugno 1960, n. 649, e che ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 aprile 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 109/57) la proprietà delle partecipazioni azionarie statali è stata attribuita da detto Ministero all'Ente autonomo gestioni aziende termali;

Considerato che gli impianti e le attrezzature del parco di quarantena e di acclimatazione del Fusaro sono stati installati, per il tramite della stazione zooprofilattica sperimentale di Portici, col prevalente concorso finanziario dello Stato, e che la predetta stazione vi ha creato una sezione diagnostica ai fini del controllo degli animali in quarantena e della ricerca nel campo delle malattie esotiche, infettive, protozoarie e parassitarie;

Riconosciuto che, sin dalla attivazione del parco nel 1955, il Giardino zoologico di Napoli S.r.l. ha provveduto alla gestione economica relativa alla sosta degli animali per quarantena e acclimatazione, ivi compresi il trasporto e l'accudienza degli stessi;

Considerate le importanti finalità zooprofilattiche internazionali del parco, istituito sotto gli auspici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie di Parigi (O.I.E.), per essere messo a disposizione non solo dello Stato italiano ma anche di altri paesi europei e di quelli extraeuropei;

Vista l'istanza, in data 6 agosto 1969, del Giardino zoologico di Napoli S.r.l. intesa ad ottenere il nulla-osta previsto all'ultimo comma dell'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954. n. 320;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e segnatamente gli articoli 264 e 353;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e segnatamente gli articoli 24, 47 e 67;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie esotiche degli animali, e segnatamente l'art. 6;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il parco di quarantena e di acclimatazione per animali esotici, situato nel comune di Bacoli (Napoli), località Fusaro (superficie mq. 111.040), persegue finalità zooprofilattiche internazionali ed esplica la propria azione nell'interesse pubblico.

Art. 2.

Il Giardino zoologico di Napoli S.r.l. è autorizzato, agli effetti dell'art. 24, ultimo comma, del regolamento di polizia veterinaria citato in premessa, a gestire il parco di cui sopra, limitatamente ai settori destinati alla quarantena e all'acclimatazione degli animali.

La stazione zooprofilattica sperimentale di Portici provvede alla gestione e al funzionamento dei laboratori diagnostici, con gli annessi e connessi, esistenti al parco.

L'opera della stazione zooprofilattica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regolamento di polizia veterinaria, è svolta a titolo gratuito. I suddetti laboratori diagnostici, funzionanti come laboratori dipendenti dalla predetta stazione, sono riconosciuti quali « laboratorio specializzato per la diagnosi delle malattie esotiche ».

Art. 3.

Le spese di gestione relative al funzionamento, alla manutenzione, all'adeguamento e al potenziamento de-

gli impianti e delle attrezzature sono a carico del Giardino zoologico di Napoli S.r.l. e della stazione zooprofilattica di Portici, ciascuno per la parte ad esso riservata, come indicato al precedente art. 2.

L'attività tecnica e sanitaria, nonchè il servizio di vigilanza e polizia veterinaria sono svolti secondo quanto stabilito nell'unito regolamento che è considerato parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Il Ministro della sanità si riserva la facoltà di disporre, in qualunque momento, dell'intero parco, nella eventualità che ciò sia richiesto da particolari necessità sanitarie.

Roma, addì 23 novembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

ALLEGATO

Regolamento per il funzionamento del parco di quarantena e di acclimatazione per animali esotici del Fusaro (Napoli).

I. *Generalità*

Il parco del Fusaro è sottoposto a vigilanza veterinaria permanente ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Il parco è riservato alla quarantena, agli effetti della prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici, della peste bovina, della peste suina africana, della peste equina, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie contagiose esotiche degli animali esotici recettivi, dei quali può essere autorizzata la importazione in Italia o il transito per altri Stati a norma delle vigenti disposizioni sanitarie.

Alla quarantena possono essere destinati anche animali considerati non esotici ma possibili veicolo delle predette malattie, semprechè gli impianti e le attrezzature ne consentano il ricovero in stato di sicurezza. Il parco è altresì riservato all'acclimatazione di animali esotici recettivi che abbiano subito favorevolmente il prescritto periodo di quarantena.

.Il parco è gestito dal Giardino zoologico di Napoli S.r.l. per quanto attiene ai settori riservati alla quarantena e all'acclimatazione, e della stazione zooprofilattica sperimentale di Portici per quanto attiene al settore riservato ai laboratori con gli annessi e connessi.

Il parco è soggetto a vigilanza da parte dell'ufficio del veterinario provinciale di Napoli. Del suo funzionamento è responsabile un funzionario veterinario del predetto ufficio.

Il Ministero della sanità sovraintende alle attività zooprofilattiche del parco a mezzo di propri funzionari, degli esperti dell'Istituto superiore di sanità o di eventuali esperti estranei all'amministrazione sanitaria dello Stato.

II. *Attribuzioni del funzionario veterinario addetto al parco*

Il funzionario-veterinario addetto al parco dipende dal veterinario provinciale di Napoli verso cui è responsabile del funzionamento del parco stesso. Dal predetto funzionario dipendono, ai fini della vigilanza, tutte le persone operanti per qualsiasi ragione nel parco stesso.

Il funzionario veterinario, eventualmente assistito da altro personale assegnato dal Ministero della sanità:

a) esegue gli ordini che vengono impartiti dal Ministero della sanità ai fini di una rigorosa profilassi delle malattie esotiche sopra indicate tenendo conto di quanto stabilito dalle norme in vigore in materia di profilassi delle malattie esotiche;

b) informa periodicamente, con frequenza non superiore al mese, il Ministero della sanità sul movimento degli animali ricoverati nel parco, trasmettendo copia di tale documentazione al veterinario provinciale di Napoli;

c) comunica col mezzo più rapido possibile al Ministero della sanità ogni notizia di particolare rilievo riguardante lo stato sanitario degli animali;

d) richiede l'immediato intervento della stazione zooprofilattica quando vengono rilevati sintomi sospetti di malattie o casi di morte fra gli animali in quarantena o nel periodo di acclimatazione;

e) trasmette al Ministero della sanità entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione generale sul funzionamento del parco, inviandone copia al veterinario provinciale e al prefetto;

f) conserva le autorizzazioni sanitarie rilasciate dal Ministero della sanità per l'importazione o il transito degli animali destinati al parco;

g) predispone, in collaborazione col Giardino zoologico di Napoli, l'afflusso degli animali da quarantenare al parco al fine di non creare sovraffollamento e irrazionale distribuzione degli stessi;

h) riceve comunicazione dal veterinario del porto di Napoli dell'arrivo degli animali al porto o all'aeroporto ed assiste, ove occorra, il predetto funzionario nella visita e nelle operazioni di sbarco e di trasferimento degli animali;

i) dispone, previa identificazione e possibile cotrassegnatura, l'assegnazione del o dei recinti nei quali gli animali debbono trascorrere il periodo di quarantena stabilito nelle singole autorizzazioni ministeriali;

j) provvede alla vigilanza sanitaria degli animali, disponendo i controlli richiesti nei riguardi delle malattie esotiche oggetto di prevenzione;

k) vigila sulla razionale alimentazione degli animali, avvalendosi dell'opera del personale specializzato del Giardino zoologico, appositamente destinato al parco;

l) vigila sulla tassativa prescrizione della sosta degli animali nel settore quarantenario prima e in quello dell'acclimatazione poi;

m) dispone per le disinfezioni ordinarie e straordinarie dei mezzi di trasporto, dei ricoveri, dei recinti e di ogni altro luogo del parco;

n) provvede alle disinfestazioni ritenute necessarie alla eliminazione degli ectoparassiti vettori di agenti di malattie esotiche;

o) dà comunicazione al veterinario provinciale, ai fini della ammissione a libera pratica, dell'esito favorevole della quarantena degli animali;

p) denuncia al sindaco e al veterinario provinciale, per i conseguenti provvedimenti, ogni caso di malattia infettiva, che dovesse manifestarsi o essere sospettata tra gli animali in quarantena o nel periodo dell'acclimatazione;

q) impartisce, previa approvazione del Ministero della sanità, tutte le disposizioni necessarie per disciplinare il movimento di entrata e di uscita delle persone addette o estranee ai servizi del parco;

r) rilascia i lasciapassare alle persone aventi diritto di accesso alla zona di rispetto prospicente il lago Fusaro;

s) autorizza l'introduzione nel parco e l'uscita dal medesimo degli animali occorrenti ai controlli, ai laboratori e ai lavori all'interno del parco;

t) mantiene i rapporti di servizio con l'ufficio del veterinario provinciale, la stazione zooprofilattica e il Giardino zoologico;

u) adotta, in attesa dell'intervento delle autorità competenti, le misure sanitarie urgenti tendenti ad evitare il propagarsi all'esterno del parco di eventuali morbi contagiosi.

III. *Attribuzioni del custode*

Il custode è subordinato al funzionario veterinario addetto al parco ed esplica essenzialmente compiti di vigilanza permanente sia all'interno che nelle immediate adiacenze del parco stesso.

Ai servizi di custodia e di vigilanza possono essere assegnate, qualora particolari esigenze lo richiedano, anche altre persone ritenute idonee al tale scopo.

IV. *Attribuzioni dell'ufficio del veterinario provinciale di Napoli*

L'ufficio del veterinario provinciale di Napoli provvede:

a) a trasmettere al Ministero della sanità, secondo la consueta prassi, le domande per l'importazione e il transito di animali destinati alla quarantena presso il parco, dandone notizia al funzionario veterinario addetto al parco stesso;

b) allo svincolo degli animali al termine della quarantena e/o del periodo di acclimatazione nonchè al rilascio dei relativi certificati;

c) a tenere costantemente informato il funzionario veterinario addetto al parco sullo stato sanitario degli allevamenti della provincia di Napoli per quanto riguarda in modo particolare le malattie trasmissibili ai ruminanti, ai suidi ed agli equidi;

d) alla sorveglianza del parco per quanto interessa le condizioni sanitarie del territorio circostante, nonchè il buon andamento della gestione del parco stesso;

e) approva, sentiti il funzionario veterinario addetto al parco, la prefettura di Napoli, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli, il giardino zoologico di Roma ed un rappresentante delle categorie degli importatori di animali esotici, le tariffe predisposte dal Giardino zoologico di Napoli, per i diritti di trasporto, sosta, accudienza, alimentazione ed eventuale assistenza zooiatrica degli animali di proprietà di terzi, che siano cittadini italiani o stranieri;

f) approva, sentito il Ministero della sanità, i progetti per il miglioramento, l'adeguamento e l'ampliamento degli impianti del parco, anche se eseguiti a spese della stazione zooprofilattica e del giardino zoologico;

g) tiene la contabilità erariale per l'ufficio del funzionario veterinario addetto al parco, provvedendo al pagamento delle relative spese di funzionamento con i fondi all'uopo accreditati dal Ministero della sanità.

V. *Attribuzioni della stazione zooprofilattica sperimentale di Portici*

La stazione zooprofilattica di Portici è responsabile della attività diagnostica effettuata nei laboratori del parco a titolo di consulenza tecnica per il raggiungimento degli scopi perseguiti dal parco quarantenario.

La stazione è tenuta a dare la sua consulenza in qualsiasi circostanza essa venga richiesta dal Ministero della sanità, dall'ufficio del veterinario provinciale e dal funzionario veterinario addetto al parco.

Nel parco non può essere svolta alcuna attività scientifica o di ricerca, la quale deve essere condotta nei laboratori della sede centrale della stazione con tutte le dovute cautele zooprofilattiche.

Per quanto attiene alle spese di gestione si fa riferimento a quanto stabilito all'art 2, secondo e terzo comma, del decreto.

Per la corresponsione da parte del Ministero della sanità dei contributi spettanti alla stazione saranno osservate le disposizioni contabili ed amministrative vigenti in materia.

Le spese sostenute dalla stazione dovranno riguardare l'attività diagnostica connessa con le esigenze del parco. Sono inoltre a carico della stazione le spese per la manutenzione, l'adeguamento e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature e quelle riguardanti il personale proprio.

VI. *Attribuzioni del Giardino zoologico di Napoli S.r.l.*

Il Giardino zoologico di Napoli S.r.l., in quanto gestore del parco agli effetti dell'applicazione dell'art. 24, ultimo comma, del regolamento di polizia veterinaria, provvede alla gestione economica del settore riservata alla quarantena e a quello destinato all'acclimatazione.

Pertanto il giardino zoologico provvede, con mezzi e personale propri e in maniera razionale, al trasporto degli animali dalla località di sbarco al parco, al ricovero di essi negli appositi reparti, alla loro alimentazione e assistenza, rispondendo della loro integrità direttamente ai legittimi proprietari.

Il Giardino zoologico provvede all'acquisto degli animali da mettere in coabitazione con quelli in quarantena.

Le spese di manutenzione, di adeguamento e di potenziamento degli impianti e delle attrezzature del settore di sua pertinenza (esclusi beninteso i laboratori diagnostici con gli annessi e connessi) sono a carico del Giardino zoologico.

Per l'opera prestata e per le spese di gestione sostenute il Giardino zoologico riscuote dagli utenti un diritto forfettario giornaliero fissato a capo secondo una tariffa approvato dal veterinario provinciale di Napoli conformemente a quanto stabilito al precedente capo IV, lettera e), confermata e revisionata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Giardino zoologico deve sottostare ad ogni prescrizione o limitazione sanitaria imposta dalla autorità veterinaria competente.

Il Ministro: RIPAMONTI

(1461)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1969.

Sostituzione di un componente della commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dalla legge 8 maggio 1949, n. 285 e ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, relativi alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della commissione centrale per le cooperative ed alla determinazione dei suoi compiti;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1969, con il quale è stata ricostituita la commissione predetta;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Angelo Ferrati, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, da componente della commissione stessa;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del medesimo, con un magistrato dell'ordine giudiziario, ai sensi del citato art. 20 (penultimo comma) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato numero 1577, per integrare la composizione della commissione centrale ai fini dello studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione;

Decreta:

Il prof. Renato Miccio, consigliere della Corte suprema di cassazione, è chiamato a far parte della commissione centrale per le cooperative, in sostituzione del dott. Angelo Ferrati, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1969
Registro n. 13 Lavoro e prev. soc., foglio n. 162

(1463)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1969.

Dichiarazione della condizione di crisi economica della industria molitoria e di pastificazione delle provincie di Benevento, Caserta e Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che dagli accertamenti effettuati è risultato che nelle provincie di Benevento, Caserta e Napoli si è verificata una situazione di crisi economica della industria molitoria e di pastificazione, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previ-

sto dalla legge suddetta in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalle industrie predette.

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica dell'industria molitoria e di pastificazione delle provincie di Benevento, Caserta e Napoli.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1969.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, approvato con decreto ministeriale del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1963, con il quale il gr. uff. avv. Giulio Giovanelli venne confermato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Gianfranco Sabbatini è nominato presidente della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(1446)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1969.

Determinazione delle sfere di competenza dei funzionari della carriera direttiva della direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare per la direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura gli atti vincolati di competenza del direttore generale, gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione nonchè gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura sono i seguenti:

1) esclusione da esami e da concorsi, nonchè dal collocamento in ruolo in applicazione di particolari disposizioni di legge per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente o in conformità del parere del consiglio d'amministrazione, nei casi in cui è richiesto detto parere;

2) richieste agli organi competenti della designazione di presidenti e di componenti di commissioni giudicatrici di concorsi nonchè di componenti di consigli, collegi, comitati istituiti per legge o per regolamento;

3) provvedimenti di diniego, di assunzione in ruolo per chiamata diretta di invalidi od appartenenti a categorie assimilate, per mancanza di posti o per difetto, negli aspiranti, di requisiti non valutabili discrezionalmente;

4) esonero del periodo di prova, quando ricorrano le condizioni stabilite dal penultimo comma dell'art. 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

5) dichiarazione di decadenza dall'impiego nei casi di rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento o di perdita della cittadinanza italiana;

6) provvedimenti di cessazione dal rapporto di impiego ai sensi dell'art. 65 del testo unico 10 gennaio 1957, numero 3;

7) concessione del congedo ordinario ai direttori di biblioteca, ai soprintendenti bibliografici, al direttore dell'istituto di patologia del libro;

8) concessione del congedo straordinario, quando questo compete di diritto, al personale delle biblioteche pubbliche statali;

9) collocamento in aspettativa per servizio militare, per mandato parlamentare o per mandato contemplato dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078;

10) collocamento in aspettativa per infermità alle condizioni e nei limiti temporali previsti dall'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

11) sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale e revoca di tale provvedimento nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 98 e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

12) esclusione dagli scrutini e dagli esami di promozione dell'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

13) revoca della sospensione cautelare nei casi previsti dall'art. 97, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

14) destituzione di diritto a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

15) riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti nel giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

16) autorizzazione all'apertura di partite provvisorie di stipendio;

17) decreti ed altri provvedimenti per l'attribuzione dello stipendio, degli aumenti periodici conseguenti all'applicazione di disposizioni particolari (benemerenze di guerra, servizio coloniale, nascita di figli, ecc.) degli assegni per carichi di famiglia e di altri assegni fissi mensili;

18) emissione dei ruoli di spese fisse e delle relative variazioni;

19) emissione dei titoli di spesa per il pagamento degli stipendi, degli assegni per carichi di famiglia, di altri assegni fissi mensili, compresi quelli *ad personam*, dei compensi per lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente prestato e di tutti gli altri assegni, competenze ed indennità cui gli impiegati abbiano diritto (gettoni di presenza, trattamento di missione, indennità speciali non discrezionali) per il personale appartenente al ruolo delle biblioteche;

20) provvedimenti di riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex combattente, invalido di guerra od appartenente ad altre categorie assimilate;

21) provvedimenti di riconoscimento ai fini economici e di carriera di servizi prestati precedentemente all'immissione in ruolo;

22) modifica e rettifica del cognome negli atti di carriera;

23) collocamento a riposo degli impiegati per raggiungimento dei prescritti limiti di età o a domanda, ai sensi degli articoli 1, 2, primo comma, e 3 della legge 15 febbraio 1958, n. 46;

24) autorizzazione al pagamento della pensione provvisoria;

25) emissione dei titoli di spesa per la corresponsione della pensione provvisoria;

26) predisposizione del progetto di liquidazione provvisoria dell'indennità di buon'uscita;

27) mandati diretti per la corresponsione dell'equo indennizzo e per il rimborso delle spese di cura per infermità dipendente da cause di servizio, nonchè relativi ad interventi assistenziali a favore dei dipendenti in servizio, di quelli cessati dal servizio e delle loro famiglie;

28) pubblicazione annuale a stampa, con le modalità indicate nell'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 dei ruoli di anzianità del personale delle biblioteche pubbliche statali, delle soprintendenze bibliografiche e dell'Istituto di patologia del libro;

29) cancellazione dal ruolo degli impiegati cessati dal servizio o che hanno conseguito la nomina in altri ruoli;

30) denunzia alla procura della Corte dei conti dei fatti specificati nell'articolo 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

31) promozione dell'azione di rivalsa nei casi di cui al secondo comma dell'art. 22 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

32) diffida ai sensi dell'art. 63, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

33) provvedimenti relativi alla concessione degli aumenti di legge sui canoni di affitto bloccato di immobili ad uso delle soprintendenze bibliografiche e delle biblioteche pubbliche statali e dell'istituto di patologia del libro;

34) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'amministrazione;

35) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

36) provvedimenti per il rimborso di depositi cauzionali e di somme erroneamente versate in tesoreria;

37) provvedimenti non discrezionali, in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato;

38) determinazioni e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente quando non siano attribuiti alla competenza di altri organi;

39) esclusione di candidati a concorsi a premi banditi a cura della direzione generale (leggi 31 luglio 1952, n. 1078 e 5 marzo 1965, n. 165) per difetto, nei candidati, di requisiti non valutabili discrezionalmente.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura sono:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione degli atti per i quali è prescritta detta pubblicazione;

2) trasmissione alla ragioneria centrale del Ministero per il successivo inoltro alla Corte dei conti degli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il controllo e il visto di detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici nei casi in cui la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prescritta da norme particolari;

4) trasmissione agli uffici competenti, per la notifica agli interessati, della deliberazione del consiglio di amministrazione sulla proroga eccezionale dell'aspettativa ai sensi dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

5) trasmissione agli uffici competenti, per la notifica agli interessati, dei giudizi complessivi attribuiti dal consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 47, 48 e 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

6) richiesta, in fase istruttoria, di atti, dati e notizie occorrenti ai fini dell'accertamento dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

7) richiesta di documenti attestanti il possesso di titoli di precedenza e di preferenza ai candidati che hanno superato le prove di esame e di concorso che rientrano nella competenza della direzione generale;

8) richiesta dei documenti di rito per la nomina all'impiego degli aventi titolo;

9) richiesta agli organi competenti delle informazioni per l'accertamento d'ufficio della buona condotta ai fini di cui al numero precedente;

10) richiesta di convalida dei titoli di studio presentati ai fini della nomina di cui al n. 8;

11) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

12) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

13) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza della sezione cui sono preposti;

14) deposito, a seguito di richiesta del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi a ricorsi giurisdizionali e straordinari;

15) tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe addetti alla direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi o estratti conformi di atti e documenti, nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal direttore generale;

2) dichiarazione di ricevimento di atti, documenti o pubblicazioni da inserire nei fascicoli personali;

3) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dai superiori negli affari di competenza;

4) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

5) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

6) autenticazione di atti e certificati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione, dei consiglieri, non espressamente indicate nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato per notizia alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1407)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Delega al Presidente della giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per l'anno finanziario 1970.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, che autorizza i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che detta norma sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1951, n. 5411, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1952, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32 e successivi, coi quali tale delega veniva rilasciata a tutto l'anno finanziario 1969;

Considerata l'opportunità di rinnovare detta delega per l'anno finanziario 1970;

In applicazione dell'art. 1 della legge 5 settembre 1951, n. 1037;

Decreta:

E' delegata al presidente della Giunta regionale sarda per l'anno finanziario 1970, la facoltà di approvare, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi alla esecuzione delle opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, dal Ministero stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9 lettere *a*), *b*), *c*) del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Roma, addì 20 gennaio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1970
Registro n. 2 *Lavori pubblici, foglio n.* 388

(1423)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Saltrio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 novembre 1962, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Saltrio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Saltrio;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Saltrio e dal collegio degli industriali edili della provincia di Varese, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per il caratteristico andamento ondulato del terreno, per i suoi dossi e prati digradanti nonchè per la suggestiva macchia di vegetazione locale, oltre a formare un quadro di particolare interesse panoramico visibile per chi transita dalle strade circostanti forma anche un susseguirsi di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la visuale delle sottostanti valli e praterie e lo sfondo delle prealpi;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Saltrio, come sotto specificato, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Il vincolo concerne l'intero territorio del comune di Saltrio, con l'esclusione della zona a nord, delimitata dalla linea di confine del comune di Viggiù, dalla linea di confine del comune di Clivio, dalla linea di confine svizzero e dalla strada consorziale detta « delle Cave » partendo dal confine svizzero a sud dei mappali 1103 e 1146 esclusi, indi, dalla strada detta « del Gasso », dalle strade dei « Monti di Viggiù » fino a ricongiungersi al confine del territorio del comune di Viggiù.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Saltrio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 4 - Adunanza del 17 novembre 1962

Oggi 17 novembre 1962 alle ore 9,30, la commissione per la tutela e protezione delle bellezze naturali della provincia di Varese, debitamente convocata con lettera raccomandata 6 novembre 1962, n. 7626/LP, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese,

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

SALTRIO - *Tutela paesistica.*

(*Omissis*).

La commissione delibera di sottoporre al vincolo paesistico di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Saltrio, con l'esclusione della zona a nord, delimitata dalla linea di confine del comune di Viggiù; dalla linea di confine del comune di Clivio; dalla linea di confine svizzero e dalla strada consorziale detta « delle Cave », partendo dal confine svizzero a sud dei mappali 1103 e 1146 esclusi; indi dalla strada detta « del Gasso »; dalle strade dei « Monti di Viggiù », fino a ricongiungersi al confine del territorio del comune di Viggiù.

(*Omissis*).

(1400)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1970.

Classificazione tra le provinciali di tredici strade in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti n. 212 del 18 dicembre 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha deliberato di proporre la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade comunali e di bonifica:

1) « di Contro » ricadente nei comuni di Francavilla d'Ete e Monte San Pietrangeli: collega la strada provinciale Maceratese alla strada provinciale Rapagnanese, per un'estesa di km. 5+050;

2) « di Garulla » ricadente nel comune di Amandola: dall'innesto con la provinciale Subappennina presso Amandola per Garulla, al confine della provincia di Macerata, per un'estesa di km. 7+970;

3) « di Vallesenzana » ricadente nel comune di Ascoli Piceno, collega la strada statale Salaria presso villa Castellotti alla strada provinciale di Ripaberarda, per un'estesa di km. 7+600;

4) « di Lisciano » ricadente nel comune di Ascoli Piceno: dall'innesto con la strada provinciale San Marco in località Pennile al ponte di Gabbiano presso il confine della provincia di Teramo e raccordo per Carpineto in località Santa Maria a Corte, alla provinciale San Marco (km. 1+300), per un'estesa complessiva di km. 8+100;

5) « dei Molini » ricadente in comune di Offida: dalla provinciale Acquavivese per il ponte sul fiume Tesino all'innesto con la provinciale Valtesino, per una estesa di km. 3+000;

6) « di Tollacano » ricadente in comune di Acquasanta Terme: dall'innesto con la strada statale n. 4 Salaria presso Venamartello all'abitato di Tallacano, per un'estesa di km. 9+040;

7) « Ponte Moia - Rigo » ricadente in comune di Montegallo: dall'innesto sulla provinciale Valpluvione

alla progressiva chilometrica 12+180 presso ponte Moia e termina presso l'abitato di Rigo, per un'estesa di km. 6+000;

8) « Smerillo - Ceresola » ricadente in comune di Smerillo: dall'innesto con la provinciale Montefalcone-Smerillo nei pressi dell'abitato di Smerillo, all'innesto con la provinciale di Ceresola, per un'estesa di chilometri 3+500;

9) « Illice - Gerosa » ricadente in comune di Comunanza: dalla strada provinciale Polverina-Propezzano presso la frazione Illice all'innesto con la strada provinciale Valdaso superiore presso la centrale elettrica di Gerosa, per un'estesa di km. 2 + 500;

10) « di Madonnetta » ricadente in comune di Falerone: dalla progressiva chilometrica 31+650 della statale Fermana n. 210 alla provinciale Volpi, per un'estesa di km. 0+540;

11) « di San Taddeo » ricadente nei comuni di Force e Rotella: dalla provinciale Venarottese in località case Teodori per le località San Taddeo e Rovetino alla provinciale Cuprense in località Croce Nera, per una estesa di km. 8+678;

12) « di Vallemarina » ricadente nei comuni di M. Vidon Corrado e Falerone: dalla provinciale Montapponese alla statale n. 210 Fermana - Faleriense, per un'estesa di km. 2+300;

13) « di San Rustico » ricadente nel comune di Ripatransone: collega la strada provinciale Valtesino in contrada San Rustico alla provinciale Cuprense presso l'abitato di Ripatransone, per un'estesa di km. 3+902;

Visto il voto n. 1570 del 6 ottobre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto per le strade in parola i requisiti voluti dallo art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che le strade suddette, della lunghezza complessiva di km. 68+180 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse, della lunghezza complessiva di km. 68+180, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

(1412)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio-decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena (Forlì), società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena, ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa alla amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena (Forlì), società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena, sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(1754)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1970.

Esistenza di stato di crisi nel mercato delle arance dolci.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, relativa all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 27 luglio 1967, n. 622, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1968, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, recante disposizioni per la applicazione dei regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi, ed in particolare l'art. 10, con il quale viene stabilito che le disposizioni del decreto-legge n. 80 e della legge n. 622 sopracitati si applicano anche per l'anno 1970;

Visto il regolamento n. 2335/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, in data 25 novembre 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le arance dolci per la campagna 1969-70;

Visto il regolamento n. 2430/69, adottato dalla Commissione delle Comunità europee, in data 5 dicembre 1969, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le arance dolci dal regolamento n. 2335/69 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 926/67, adottato dalla Commissione della Comunità economica europea, in data 29 novembre 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci;

Visto il regolamento n. 2074/68, adottato dalla Commissione delle Comunità europee, in data 19 dicembre 1968, che modifica l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1970, che fissa per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1970 il prezzo di acquisto delle arance dolci che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Considerato che le quotazioni delle arance dolci sono risultate, per tre giorni di mercato consecutivi, inferiori al prezzo di acquisto maggiorato dell'importo del 15 % del prezzo di base;

Decreta:

Articolo unico

E' accertata l'esistenza di una situazione di crisi nel mercato delle arance dolci.

Roma, addì 21 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

(1783)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1970.

Abrogazione del decreto ministeriale 1° dicembre 1969 concernente i limiti di importo e di giacenza in conti correnti bancari dei contributi statali di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 629, recante norme circa la tenuta dei conti correnti col Tesoro;

Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1969, con il quale gli enti di cui all'art. 2 della citata legge n. 629 sono stati autorizzati a trasferire somme tenute in conti correnti con il Tesoro, in conti correnti presso le aziende e gli istituti di credito designati ai sensi dell'art. 4 della legge citata, fino a tutto il 30 giugno 1970;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto ministeriale 1° dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 dicembre 1969, di cui alle premesse, è abrogato dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(1846)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Risultati delle elezioni suppletive per la nomina di un componente del comitato nazionale per le scienze fisiche

Erano iscritti a votare, per il gruppo 02.04, n. 126 professori; hanno votato n. 68 professori; schede bianche n. 1; schede nulle —.

Lo scrutinio ha dato i seguenti risultati:

Quercia prof. Italo Federico	voti n. 20
Ceccarelli prof. Marcello	» 20
Amaldi Edoardo	» 13
Merlin Michelangelo	» 5
Gatti Emilio	» 2
Rostagni Antonio	» 2
Giulotto Luigi	» 2
Sette Daniele	» 2
Chiarotti Gianfranco	» 1

Risulta pertanto eletto il prof. Italo Federico Quercia con voti n. 20 perchè più anziano nel ruolo.

(1817)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica VI circondario « Canale di Cento », con sede in Cento

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5950, in data 14 febbraio 1970, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica VI circondario « Canale di Cento », con sede in Cento (Ferrara), deliberato dal consiglio dei delegati in data 12 dicembre 1969.

(1645)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « III Mostra internazionale della saldatura e delle costruzioni saldate », in Genova.

L'Ente autonomo fiera internazionale di Genova, con nota del 25 gennaio 1970, n. 1365, ha comunicato che la « III Mostra internazionale della saldatura e delle costruzioni saldate » avrà luogo in Genova dal 17 al 25 ottobre 1970 anzichè dal 20 al 27 ottobre 1970, come precedentemente programmato.

(1588)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della « Società cooperativa impianti elettrici ed affini - S.C.I.E.A. », con sede in Narni

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 febbraio 1970, il dott. Giorgio De Giorgis è stato nominato liquidatore della « Società cooperativa impianti elettrici ed affini - S.C.I.E.A. », con sede in Narni (Terni), costituita per rogito Buoncristiano in data 16 settembre 1950, repertorio n. 549, in sostituzione del sig. Vadalà Antonino, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(1676)

Scioglimento della società cooperativa agricola « La Redenta », con sede in Moglia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 febbraio 1970, la società cooperativa agricola « La Redenta », con sede in Moglia (Mantova), costituita per rogito Melli in data 18 maggio 1946, repertorio n. 3180, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Barosi.

(1677)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Martina Franca ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.78/2 in data 11 ottobre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Martina Franca (Taranto) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(1590)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3009 Mod. 25-A D.P. — Data: 12 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: De Nardis Mario — Titoli del debito pubblico: al portatore 8 — Capitale L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 febbraio 1970

(1589)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 3 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,50	629,50	629,47	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese	586,80	586,85	586,90	586,80	586,30	586,80	586,75	586,80	586,80	586,80
Franco svizzero .	146,28	145,97	146,10	145,98	145,90	146,28	145,97	145,98	146,28	145,95
Corona danese .	83,97	83,98	84,02	83,99	83,95	83,98	83,995	83,99	83,97	83,95
Corona norvegese .	88,14	88,10	88,12	88,095	88,15	88,15	88,11	88,095	88,14	88,10
Corona svedese	121,04	120,96	121 —	120,97	121 —	121,04	120,97	120,97	121,04	121 —
Fiorino olandese	172,94	172,94	173 —	172,905	172,90	172,94	172,92	172,905	172,94	173 —
Franco belga .	12,67	12,671	12,6750	12,6720	12,68	12,67	12,6725	12,6720	12,67	12,67
Franco francese	113,54	113,55	113,60	113,54	113,55	113,54	113,55	113,54	113,54	113,50
Lira sterlina .	1515,50	1515,80	1515,75	1515,90	1515,75	1515,50	1515,75	1515,90	1515,50	1515,90
Marco germanico .	170,74	170,80	170,89	170,765	170,70	170,70	170,87	170,765	170,70	170,78
Scellino austriaco .	24,34	24,34	24,3450	24,3420	24,30	24,34	24,34	24,3420	24,34	24,34
Escudo portoghese	22,12	22,10	22,13	22,13	22,15	22,12	22,115	22,13	22,12	22,12
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,03	9,018	9 —	9,01	9,015	9,018	9,01	9,01

Media dei titoli del 3 marzo 1970

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 . . .	90,625
Redimibile 3,50% 1934 .	98,425
» 3,50% (Ricostruzione)	80,725
» 5% (Ricostruzione)	94 —
» 5% (Riforma fondiaria)	85,15
» 5% (Città di Trieste) .	91,175
» 5% (Beni esteri) .	85,25
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	85,75
» 5,50% » » 1968-83	89,525
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 .	98,90
» » » 5,50% 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 .	99,30
» » » 5,50% 1977 .	99,65
» » » 5,50% 1978 .	99,375
» » » 5,50% 1979 .	99,875
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1971) . .	98,325
» 5% (» 1° aprile 1973)	94,45
» 5% (» 1° aprile 1974)	92,925
» 5% (» 1° aprile 1975)	91,90
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss	91,725
» 5% (» 1° gennaio 1977) .	91,10
» 5% (» 1° aprile 1978)	90,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	629,50
Dollaro canadese	586,775
Franco svizzero . . .	145,975
Corona danese . . .	83,992
Corona norvegese . .	88,102
Corona svedese . . .	120,97
Fiorino olandese	172,912
Franco belga . .	12,672
Franco francese .	113,545
Lira sterlina . . .	1515,825
Marco germanico .	170,867
Scellino austriaco	24,341
Escudo portoghese	22,122
Peseta spagnola	9,016

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1969 al 30 novembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2159/69, n. 2164/69 e n. 2271/69 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi			
			Paesi terzi		SAMA e PTOM	
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-11-1969 al 15-11-1969	dal 16-11-1969 al 30-11-1969	dal 1°-11-1969 al 15-11-1969	dal 16-11-1969 al 30-11-1969
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):				
		B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):				
		I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore in peso, di amido:				
		a. inferiore o uguale al 10%:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10%	941,25	941,25	378,75	378,75
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%	13.597,50	13.597,50	13.035,00	13.035,00
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 75%	20.237,50	20.093,75	20.237,50	20.093,75
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75% .	26.056,25	25.875,00	26.056,25	25.875,00
		b. superiore al 10% e inferiore o uguale al 30%:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10%	1.746,25	1.746,25	1.183,75	1.183,75
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguali o superiore al 10% e inferiore al 50% . . .	14.402,50	14.402,50	13.840,00	13.840,00
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% .	24.412,50	24.243,75	24.412,50	24.243,75
		c. superiore al 30%:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10% .	2.930,00	2.930,00	2.367,50	2.367,50
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50% . .	15.586,25	15.586,25	15.023,75	15.023,75
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% . .	20.156,25	20.025,00	20.156,25	20.025,00
	85	II. non contenenti nè amido, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	26.056,25	25.875,00	26.056,25	25.875,00

(933)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1969 al 30 settembre 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1707/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,214
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	5,221
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	6,541
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1) . . .	3,707
11.01 F	Farina di riso .	1,908
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,726
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,376
11.01 H	Farina di miglio	4,925
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	3,674
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,220
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	4,220
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,214
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	5,221
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	6,541
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	3,707
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	1,908
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,726
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,376
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,925
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	3,674
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,384
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	4,220
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	8,190
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	6,655
11.02 B IV a	Avena spuntata	3,707

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B IV b (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	5,814
11.02 B IV b (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	3,707
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	3,535
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (2)	2,376
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	4,925
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	3,674
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	5,384
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	4,220
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	10,238
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	3,707
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	3,535
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno (3)	2,376
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	4,925
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3)	3,674
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	5,384
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,220
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,221
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	3,707
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,535
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	2,376
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,925
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	3,674
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,384
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,220
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso	9,214
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	5,221
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	7,268
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1% ed inferiore a 1,5%	5,814
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	3,707
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,535
11.02 E VI	Fiocchi di riso	1,836
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	2,376
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	4,925
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	3,674
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,320
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,867
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,395

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,020
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,112 10,002 (4)
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,808 7,473 (4)
11.07 B	Malto torrefatto	7,934 8,709 (4)
11.08 A I	Amido di granturco	1,444
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,399
11.08 A IV	Fecola di patate	1,444
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,444
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso	6,180
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso	1,794
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (5)	1,884
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (5)	1,444
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,884
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,444
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,109
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,109
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,109
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,109
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,109

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una lunghezza di 315 micron, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(3) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(4) Tale importo è applicabile solo alle esportazioni di malto di orzo effettuate conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 1233/69 della Commissione, del 27 giugno 1969, relativo alla restituzione all'esportazione di malto esportato all'inizio della campagna di commercializzazione 1969/1970 (*G.U.* n. L 159 del 1° luglio 1969, pag. 13).

(5) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione alla esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(1302)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova).

per il periodo dal 1° agosto 1969 al 31 ottobre 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per kg, salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	9,10 (per pezzo)	zero
		b. altre:		
	04	1. di galline	102,50	46,85 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	102,50	46,85 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	434,60	429,70 (*c*) (*d*)
	18	2. altre	118,90	140,60 (*c*) (*e*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	209,10	78,10 (*c*) (*f*)
	25	2. congelato	223,45	78,10 (*c*) (*g*)
	28	3. essiccato	440,75	468,75 (*c*)

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità Europee.

(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia.
Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese o dalla Spagna, per il periodo dal 1° agosto 1969 al 4 ottobre 1969, il supplemento di prelievo è di lire 62,50.
Dal 5 ottobre 1969 al 31 ottobre 1969, per i prodotti originari dalla Spagna il supplemento di prelievo è di lire 78,10.

(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(*d*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, il supplemento di prelievo è di lire 664,10.

(*e*) Dal 27 ottobre 1969 al 31 ottobre 1969, per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 171,90.

(*f*) Dal 27 ottobre 1969 al 31 ottobre 1969 il supplemento di prelievo è aumentato a lire 156,25.
Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, dalla Gran Bretagna, dalla Jugoslavia o dalla Svizzera, il supplemento di prelievo è di lire 281,25, per il periodo dal 1° agosto 1969 al 31 ottobre 1969.

(*g*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, dalla Gran Bretagna, dalla Jugoslavia, dalla Cecoslovacchia o dalla Svizzera, il supplemento di prelievo è di lire 312,50 per il periodo dal 1° agosto 1969 al 26 ottobre 1969 e di lire 281,25 per il periodo dal 27 ottobre 1969 al 31 ottobre 1969.

(1116)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 20 febbraio 1970, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena (Forlì), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Mario Maraldi è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Domenico Belletti, rag. Giuseppe Palareti, avv. Giuseppe Andreucci sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena (Forlì), in amministrazione straordinaria con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1970

Il Governatore: CARLI

(1755)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;
Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi ai fini delle assunzioni obbligatorie;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a due posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esami a due posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 2

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze geologiche o in scienze naturali o in fisica, o in ingegneria mineraria, civile o industriale, conseguita nelle università o negli istituti equiparati dello Stato.
Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;
2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;
3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;
4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;
5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonché per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonché per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la citadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizinoi;

II) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopraindicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati

dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili; e altresì per i geologi e i tecnici specializzati di cui alla legge 19 aprile 1967, n. 270, art. 2.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo e data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3 punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego; con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 400, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, tabella allegato *B*, art. 27.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'articolo 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento del l'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, delle quali una a carattere pratico, ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Geologia generale con particolare riguardo alle condizioni litostratigrafiche, paleogeografiche e tettoniche dell'Italia.

2) Paleontologia:

a) la scienza dei fossili, suoi progressi e suoi rapporti con la biologia (evoluzione) e con la sedimentazione (facies);

b) fossili animali (con particolare riguardo agli invertebrati) e vegetali; loro costituzione e classificazione;

c) la vita animale e vegetale nei diversi periodi geologici, con particolare riguardo ai terreni fossiliferi italiani.

3) Relazione sul riconoscimento al microscopio di preparati (sezioni sottili e lavati) di rocce sedimentarie fossilifere e sulla importanza e sulla diffusione stratigrafica dei foraminiferi, alghe, ecc., specialmente per quanto riguarda le principali formazioni geologiche.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie formanti oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

Nozioni generali di petrografia (con speciale riguardo alle rocce sedimentarie).

Prova di lingua straniera (lettura e traduzione di brani di carattere scientifico; francese, inglese, tedesco o russo, a scelta del candidato).

Nozini di legislazione mineraria e di diritto amministrativo.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

a) da un presidente scelto fra i magistrati amministrativi o ordinari con la qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

c) da due funzionari delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente.

Alla commissione devono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere (ex coeff. 229) e conseguiranno la nomina a vice geologo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso, spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice geologo in prova sara corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso, che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1970
Registro n. 1, foglio n. 368

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . nato a
(provincia di .) il (1) . e
residente in . chiede di essere ammesso al concorso
in prova nella carriera . del ruolo

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso .
in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . (4);

f) di/non —— aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .,

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua .,

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole o con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1436)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, a posti di insegnanti d'arte applicata disponibili al 1° ottobre 1968 negli istituti d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso.

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per insegnante d'arte applicata in servizio negli istituti statali d'arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1968.

Detti concorsi sono per esame e titoli, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio e riguardano i seguenti gruppi di materie:

Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso
—	—
1. Ceramica - Decorazione ceramica - Decorazione e smaltatura ceramica - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Foggiatura al tornio - Formatura e stampatura - Formatura, tornitura e cottura ceramica - Forni - Cottura - Terracotta	1
2. Ferro battuto - Ferro battuto e sbalzo - Sbalzo e cesello - Sbalzo, incisione e smaltatura dei metalli - Smalto su metalli - Lavorazione dei metalli Oreficeria - Fonderia artistica	3
3. Lavorazione del legno - Lavorazione del mobile - Ebanisteria - Ebanisteria e tarsia - Intaglio - Tarsia - Ebanisteria, tarsia e intaglio - Intaglio in legno e plastica ornamentale - Laccatura e doratura del legno	1
4. Tessitura	1
5. Merletto e ricamo - Merletto - Ricamo	1
6. Fotografia artistica - Stampa . .	1
7. Disegno di architettura e modellistica	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1968, appartengono al ruolo organico degli insegnanti di materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) hanno prestato effettivo servizio per almeno quattro anni;

c) hanno riportato negli anni scolastici 1965-66, 1966-67 e 1967-68 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (*lettera a*) *dal primo comma del presente* articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova (art. 4 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743);

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione al presente concorso per merito distinto, redatte su carta legale da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23 Roma-Eur, entro 30 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) *sede ed istituto cui il candidato è in servizio;*

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1968;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1968 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1968.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato istruzione artistica, divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400, rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate negli anni scolastici 1965-66, 1966-67 e 1967-68, e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1968 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1918, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai *candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i*

termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.

Prova d'esame

La prova pratica, per gli insegnanti d'arte applicata, riguarda le materie di insegnamento d'arte applicata negli istituti d'arte e relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti istituti, nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistica industriale.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni

Ogni commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove d'esame e 25 ai titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1968.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Del giorno fissato per le prove stesse sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerle. I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione nei giorni che precedono la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Decade dal diritto di sostenere le prove il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che non sia impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenerle in altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la commissione, nella prima adunanza, stabilisce la durata della prova stessa, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta, la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco, firmato dal presidente della commissione, è pubblicato all'albo della sede della commissione stessa.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte:

da un direttore titolare, presidente, e da due professori titolari nei predetti istituti.

Ogni commissione, nella prima adunanza, elegge fra i propri membri il relatore o il segretario.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, e quella dei vincitori.

Nelle graduatorie dei vincitori la commissione comprende, in ordine di merito ed in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove d'esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina della commissione giudicatrice e lo svolgimento della prova d'esame, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione artistica.

A norma dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 8 non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito distinto, per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato, nelle prove d'esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1970
Registro n. 2, *foglio n.* 114

(1437)

Concorsi per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, nel ruolo del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1968.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1968 negli istituti d'arte.

Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso
1. Cultura generale, italiano, storia e geografia	4
2. Storia dell'arte e delle arti applicate - Storia dell'arte e dell'arte della ceramica - Storia dell'arte, stili e tecnologia - Storia dell'arte, lingua e letterature italiane, storia e geografia	12
3. Aritmetica, geografia, contabilità - Matematica, fisica, contabilità - Matematica, fisica, contabilità, scienze - Aritmetica, geometria e scienze - Matematica, scienze e tecnologia	2

Materie o gruppi di materie —	Numero dei posti messi a concorso —
4. Scienze naturali e chimica - Elementi di scienze	4
5. Decorazione pittorica - Decorazione pittorica e disegno professionale relativo - Decorazione pittorica e disegno di figura - Decorazione murale - Pittura decorativa - Pittura applicata alla decorazione murale - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo .	2
6. Disegno dal vero - Disegno a mano libera - Disegno a mano libera e professionale - Disegno ornamentale - Disegno ornamentale, mosaico e decorazione industriale - Disegno di ornato e professionale - Ornato - Disegno di figura - Disegno di figura con elementi di anatomia, di disegno architettonico e ornamentale - Figura .	7
7. Plastica - Plastica ornamentale - Plastica decorativa - Plastica di ornato e figura - Plastica e disegno professionale relativo - Plastica applicata alla decorazione murale - Decorazione plastica - Decorazione plastica e disegno relativo - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Modellazione e lavorazione del marmo - Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo - Scultura decorativa .	6
8. Lavorazione artistica dei metalli e disegno professionale relativo - Oreficeria artistica e disegno professionale relativo - Disegno professionale e oreficeria artistica .	2
9. Arte del tessile e disegno professionale relativo Tessitura e stampatura stoffe . . .	1
10. Fotografia artistica e disegno professionale relativo	1
11. Disegno geometrico e di proiezione - Disegno geometrico e prospettiva - Disegno geometrico e architettonico - Disegno geometrico, architettonico e prospettiva - Disegno geometrico, architettonico e relativo disegno professionale Disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia - Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva - Disegno geometrico, ornamentale, plastica ed elementi di prospettiva - Disegno geometrico ed elementi architettonici e ornamentali - Disegno architettonico - Architettura - Architettura e relativo disegno professionale - Architettura, proiezioni, teoria delle ombre e disegno relativo - Architettura decorativa - Prospettiva - Costruzioni - Disegno ornamentale	4

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovino in servizio alla data del presente bando, che alla data del 1° ottobre 1968 appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato servizio effettivo per almeno quattro anni;

c) abbiano riportato, negli anni scolastici 1965-66, 1966-67, e 1967-68, qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte su carta da bollo da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza L. Sturzo, 23 - Roma-EUR, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda devono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) data e luogo di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o dagli istituti e scuole pareggiati statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1968.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'istituto in cui il concorrente presta servizio.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera, con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1968, e non gli risulti ancora comunicata la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1968.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400, rilasciato dal capo dell'istituto, attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1965-66, 1966-67 e 1967-68 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1968 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni (i disegni e le pitture debbono essere firmati dal candidato), nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione, da rilasciarsi in applica-

zione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo l'8 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione, nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quelle di cui alla circolare 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Non sono ammessi ai concorsi coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, su carta legale, di rinunziare alla partecipazione ai concorsi e, qualora non abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi stessi.

Art. 4.

Prova d'esame

L'esame per gli insegnamenti di materie artistiche consta di una lezione, la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti.

Per le materie indicate al n. 1, è prevista la trattazione scritta di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico.

Per le materie di cui al n. 2) è prevista la trattazione scritta di un argomento relativo al programma d'insegnamento della storia dell'arte e delle arti applicate negli istituti d'arte.

Per le materie indicate al n. 3) è prevista la trattazione scritta, a scelta del candidato, di un quesito di matematica o di un argomento di fisica, relativi al programma di insegnamento negli istituti d'arte.

Per le materie di cui al n. 4) è prevista la trattazione scritta di un argomento di scienze naturali o chimica, a scelta del candidato.

Per tutte le materie (numeri da 1) a 11) la lezione sarà integrata da un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni

Ogni commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione, in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1968.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Del giorno fissato per le prove stesse sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno 20 giorni prima di quello in cui dovrà sostenerle. I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione nei giorni che precedono la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Decade dal diritto di sostenere le prove il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenerle in altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la commissione, nella prima adunanza, stabilisce la durata della prova stessa, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco, firmato dal presidente della commissione, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

Ogni commissione, nella prima adunanza, elegge il relatore e il segretario.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova d'esame si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione artistica.

A norma dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 8 non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato, nelle prove d'esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1970
Registro n. 2, *foglio n.* 146

(1440)

Concorso per la realizzazione di opere artistiche nella nuova sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.

Il consorzio per gli edifici universitari di Bologna intendendo realizzare, con riferimento ed in applicazione delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237, opere artistiche da collocare nella nuova sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, indice, per la loro ideazione e realizzazione, un concorso nazionale con le norme di cui al presente bando:

Art. 1.

E' indetto un concorso tra gli artisti di cittadinanza italiana per la ideazione e la esecuzione delle opere d'arte qui di seguito indicate, destinate alla decorazione del complesso edilizio della nuova sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna:

1) una statua a tutto rilievo in ceramica da situare sullo scalone principale.

Argomento di riferimento: filosofia, letteratura, ecc.

La cifra globale, da intendersi comprensiva di premio, esecuzione e posa in opera è di L. 5.200.000;

2) un bassorilievo, in ceramica inserito in un lambrj di legno, da applicare sulle pareti della biblioteca.

Argomento di riferimento: filosofia, letteratura, ecc.

La cifra globale da intedersi comprensiva di premio, esecuzione e posa in opera è di L. 7.500.000.

Art. 2.

Ogni artista potrà concorrere con una o più opere, per ognuno dei punti uno e due del precedente articolo.

La presentazione di ciascuna opera dovrà essere effettuata come segue:

1) bozzetto delle opere proposte;

2) relazione illustrante le opere proposte;

3) eventuali disegni o schizzi d'insieme e di dettaglio.

Art. 3.

Gli elaborati presentati al concorso dovranno essere accuratamente protetti e imballati, portare ben visibile l'indicazione « Concorso per opere d'arte per la nuova sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna » di cui al punto 1) ed essere contrassegnati soltanto da un motto e da un numero, ripetuti su ciascuno di essi. Il motto ed il numero dovranno essere riprodotti sul fronte di due buste sigillate con ceralacca, contenente, una, la relazione descrittiva dell'opera, in triplice copia, e l'altra gli elementi di identificazione del concorrente. Ciascuna delle buste, oltre il motto ed il numero dovrà portare le indicazioni: « Concorso per le opere d'arte per la nuova sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna » e rispettivamente « Relazione » e « documenti di identificazione ».

Gli elaborati e i documenti dovranno pervenire a cura, spesa e rischio dei concorrenti al consorzio per gli edifici universitari in Bologna, via Zamboni, 33, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Non si ammettono ritardi nella presentazione degli elaborati sul termine fissato, anche se dovuti a motivi di forza maggiore.

Art. 4.

Gli artisti che intendono prendere parte al concorso potranno rivolgersi per informazioni al predetto consorzio per gli edifici universitari ed alla facoltà di lettere e filosofia della Università di Bologna per prendere visione circa l'ubicazione delle opere da collocare.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita commissione formata secondo le disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge n. 237 del 3 marzo 1960.

Art. 6.

La commissione, nell'esprimere il proprio giudizio, dovrà considerare anche le caratteristiche dell'ambiente nel quale le opere debbono essere collocate.

La commissione deciderà validamente con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno e a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La commissione giudicherà definitivamente; contro le sue decisioni, pertanto, non è ammesso alcun reclamo, di qualsiasi natura.

La commissione aprirà soltanto la busta dei documenti relativi all'elaborato dichiarato vincitore.

Gli elaborati non vincitori, come quelli che fossero pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione, saranno tenuti a disposizione degli autori per centoventi giorni dalla data di chiusura del concorso.

Il consorzio per gli edifici universitari non risponderà degli elaborati e documenti non ritirati entro tale termine, trascorso il quale potranno anche essere distrutti, rimanendo il predetto consorzio esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi ragione o causa.

Art. 7.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori dovranno ritenersi compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Il consorzio per gli edifici universitari acquisterà con il pagamento del corrispettivo la piena ed esclusiva proprietà di detta opera, della quale non potranno essere prodotti altri esemplari, fermi, peraltro, tutti i diritti connessi alla proprietà, come quello di riproduzione sia fotografica che con qualunque altro mezzo, di esposizione, ecc.

Il corrispettivo, stabilito per ciascuna opera come ai punti 1) e 2) dell'art. 1 sarà pagato come indicato all'art. 10.

Su dette somme, a norma dell'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717, sarà trattenuta la percentuale del 2 % a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto per alcun motivo agli artisti non vincitori. Nel caso che, a suo insindacabile giudizio, la commissione non ritenesse meritevole di essere prescelto alcun elaborato, il consorzio per gli edifici universitari potrà rinnovare il bando di concorso per le opere per le quali il presente bando ha avuto esito negativo.

L'esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ne sarà data notizia alla stampa.

Art. 8.

Per disciplinare i rapporti tra il consorzio per gli edifici universitari e l'artista vincitore, incaricato della realizzazione dell'opera e del suo collocamento in loco, sarà stipulata apposita convenzione.

I compensi forfettari indicati ai punti 1) e 2) del precedente art. 1 devono intendersi comprensivi di ogni corrispettivo, per qualsiasi titolo, nessuno escluso od eccettuato, per qualsiasi onere e spesa che attengano alla realizzazione ed al collocamento in loco dell'opera, nonchè alla sua conservazione e manutenzione fino al collaudo che dovrà essere effettuato dalla stessa commissione di cui al precedente art. 5 entro il primo trimestre dal collocamento in sito delle opere stesse.

Art. 9.

La decisione della commissione giudicatrice sarà comunicata personalmente al vincitore, con l'invito a perfezionare la convenzione di cui al precedente art. 8 entro il termine perentorio di trenta giorni, scaduto il quale il consorzio per gli edifici universitari potrà ritenersi sciolto da ogni impegno verso il vincitore stesso.

Le opere commesse dovranno essere consegnate ultimate e in loco nel termine che sarà stabilito nella convenzione, comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione al vincitore del risultato del concorso.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna, come sopra, dell'opera sarà applicata una penale di L. 2000 (lire duemila) fino ad un massimo di giorni 60 (sessanta), dopo di che la convenzione si intenderà risoluta di diritto.

Art. 10.

La liquidazione del compenso stabilito avverrà in una unica soluzione dopo regolare collaudo ed il nulla osta da parte della sovraintendenza alle gallerie e ciò ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.

Art. 11.

Tutte le spese relative al perfezionamento della convenzione, bollo, registro ed i.g.e. senza rivalsa, saranno a carico esclusivo dell'artista che riceverà la commissione.

Art. 12.

La partecipazione al concorso importa per i partecipanti l'accettazione incondizionata di tutte le norme stabilite nel presente bando, le prescrizioni del quale sono tassative; la loro inosservanza comporterà la esclusione dal concorso.

Bologna, addì 16 gennaio 1970

Il rettore-presidente: CARNACINI

(1562)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA FERROVIE CALABRO-LUCANE E AUTOSERVIZI INTEGRATIVI

Bando di concorso pubblico per la nomina al posto di capo servizio del personale e contenzioso presso la gestione commissariale governativa ferrovie calabro-lucane e autoservizi integrativi.

E' bandito un concorso pubblico per titoli integrato da un colloquio tendente ad accertare la preparazione professionale del candidato per la nomina al posto di capo servizio del personale e contenzioso.

I.

Il rapporto di impiego del capo servizio personale e contenzioso è disciplinato dal contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende ferrotramviarie e dagli accordi in vigore alla data del presente bando.

Il trattamento economico relativo al posto messo a concorso è costituito dallo stipendio mensile di L. 600.000 al lordo di ogni trattenuta di legge e dei contributi previdenziali, dalla 13ª mensilità nonchè dagli assegni familiari a norma di legge.

Agli effetti previdenziali il capo del servizio personale e contenzioso è iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.).

Le funzioni di capo del servizio personale e contenzioso delle ferrovie calabro-lucane sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, professione, industria o commercio.

II.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

laurea in giurisprudenza conseguita da almeno dieci anni;

abilitazione alla professione di avvocato da almeno cinque anni;

avere rivestito, per almeno cinque anni, la qualifica di dirigente presso enti pubblici o gestioni governative o aziende esercenti servizi pubblici di trasporto oppure presso le organizzazioni sindacali nazionali che inquadrano le aziende anzidette oppure presso aziende industriali con mille o più dipendenti;

avere svolto, per almeno cinque anni, sempre con la qualifica di dirigente, attività nei settori riguardanti l'amministrazione ed il contenzioso del personale o le vertenze sindacali;

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio;

avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

aver alla data del presente bando compiuto l'età di anni 35 e non superato quella di 50.

Tale limite è comprensivo di tutte le maggiorazioni di legge.

III.

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta su carta bollata da L. 400 e deve essere indirizzata al Commissario della gestione governativa - Ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi, via Nizza, 35 - Roma.

La domanda dovrà pervenire esclusivamente in plico raccomandato con ricevuta di ritorno entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggior o il fatto di terzi, non pervenissero entro il termine stesso.

La domanda dovrà essere corredata:

del diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia notarile conseguito da almeno dieci anni;

di un certificato comprovante l'iscrizione all'albo degli avvocati da almeno cinque anni;

del certificato della segreteria dell'università, dei voti riportati nei singoli esami durante il corso universitario e la votazione di laurea;

di un documento o dichiarazione validi a comprovare di aver rivestito, per almeno cinque anni, la qualifica di dirigente presso enti pubblici o gestioni governative o aziende esercenti servizi pubblici di trasporto oppure presso le organizzazioni sindacali nazionali che inquadrano le aziende anzidette oppure presso aziende industriali con mille o più dipendenti ed avere svolto, sempre con la qualifica di dirigente, attività nei settori riguardanti l'amministrazione ed il contenzioso del personale o le vertenze sindacali;

di un «curriculum» delle attività svolte redatto in carta libera e sottoscritto dal candidato;

di un certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, redatto in carta da bollo da L. 400, attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

Non sarà ritenuto valido il certificato medico rilasciato da persone diverse da quelle sopra indicate. Il giudizio di idoneità espresso nell'anzidetto certificato medico non esclude la visita medica da parte di un ispettore sanitario della gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane dalla quale dovrà risultare confermata la idoneità stessa.

Agli effetti della valutazione dei titoli, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti che riterranno di produrre nel loro interesse, compresi i titoli preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il candidato trasmetterà, unitamente alla domanda, un elenco in duplice copia, anch'esso firmato, degli allegati predetti.

Non saranno presi in considerazione i documenti che pervenissero dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

le complete generalità;

la data e il luogo di nascita;

di essere cittadino italiano;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali, in caso contrario, quali;

di non aver a carico alcun procedimento penale, ovvero, in caso contrario, quale;

di avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, indicando l'esatta posizione a tale riguardo.

Nella domanda dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

L'inoltro della domanda di partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l'implicita accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite dal presente bando, nonchè di tutte le norme attualmente vigenti per i dirigenti delle aziende ferrotramviarie e di sottostare alle loro eventuali modifiche.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I concorrenti riceveranno per iscritto notizia dell'esito della domanda.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli concorrenti non meno di quindici giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dal colloquio comporta l'esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato, la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

IV.

Il colloquio verterà su argomenti di:

diritto civile e commerciale;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro;
contabilità e amministrazione del patrimonio dello Stato;
leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici;
leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
leggi e disposizioni sul trattamento giuridico economico e previdenziale del personale delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici.

V.

Il concorso sarà giudicato da una commissione nominata dal Commissario della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi e composta di:

un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, presidente;
un docente universitario;
un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;
due dirigenti di azienda in attività di servizio o in quiescenza della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi.

Espleterà le funzioni di segretario un funzionario laureato della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi con qualifica non inferiore a quella di vice ispettore.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nel colloquio.

A pari merito saranno osservate le norme previste per i titoli per l'ammissione ai pubblici impieghi.

La graduatoria sarà sottoposta al Commissario governativo delle ferrovie calabro-lucane che procederà alla nomina del candidato primo classificato nella graduatoria degli idonei.

In caso di decadenza o di mancata accettazione da parte del prescelto, il Commissario può procedere alla nomina di altro candidato idoneo seguendo l'ordine della graduatoria. Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dalla data della deliberazione con la quale è stata approvata la graduatoria stessa.

Il candidato nominato al posto messo a concorso dovrà presentare, nel termine stabilito dalla lettera di nomina e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti redatti in carta bollata da L. 400:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile;

4) stato di famiglia (o certificato di stato libero);

5) copia del foglio matricolare militare (per sottufficiali e truppa) o dello stato di servizio (per ufficiali) o certificato di riforma. Coloro che non abbiano prestato servizio militare dovranno dimostrare di avere richiesta l'iscrizione nelle liste di leva con certificato da rilasciarsi dal sindaco del comune di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificati per carichi pendenti rilasciati dalla procura e dalla pretura;

8) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri da 3) a 8) dovranno essere di data non inferiore a tre mesi a quella di nomina.

Il vincitore decade dalla nomina ove non assuma servizio entro il termine fissato dalla lettera di nomina, fatte salve le eventuali proroghe che potranno venire concesse dal Commissario governativo delle ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi.

Roma, addì 14 febbraio 1970

Il Commissario governativo: D'ARMINI

(1494)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore.

Il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1970 pubblica il decreto ministeriale 11 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1969, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 252, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1968.

(1498)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Trento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 161 dell'8 luglio 1968 con cui è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1967;

Vista la propria deliberazione n. 1393 del 10 giugno 1969 concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento n. 418-418 del 6 ottobre 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visti l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera

di approvare la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Bastasin Antonio	punti	60,0342	su 100
2. Davalli Gian Carlo	»	56,2761	»
3. Bolza Dario	»	53,6111	»
4. Cristoforetti Remo	»	52,4118	»
5. Marinelli Dino	»	52,1669	»
6. Gallina Ferruccio	»	51,7279	»
7. Zerbato Domenico	»	51,4678	»
8. Della Bianca Dino	»	50,9468	»
9. Martini Antonio Andrea	»	50,4197	»
10. Dezulian Vittorio	»	50,4055	»
11. Campana Remo	»	50,2685	»
12. Fontanari Renzo	»	49,8782	»
13. Alberti Stefano Giuseppe	»	49,5857	»
14. Da Ronco Florio	»	48,2063	»
15. Bolognesi Paolo	»	47,1907	»
16. Nardotto Antonio	»	44,9130	»
17. Pezzani Claudio	»	44,4750	»

18. Primicerio Umberto punti 43,6172 su 100
19. Paina Antonio » 43,0000 »
20. Bianchi Ermanno » 39,0000 »
21. Baldelli Alfonso » 36,8333 »

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 16 gennaio 1970

Il Presidente: GRIGOLLI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 161 dell'8 luglio 1968, con cui è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1967;

Vista la propria deliberazione n. 120 del 16 gennaio 1970 con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Bastasin Antonio: condotta consorziale di Fiera di Primiero;
2) Davalli Gian Carlo: condotta consorziale di Folgaria;
3) Bolza Dario: condotta consorziale di Fondo;
4) Cristoforetti Remo: condotta consorziale di Cles;
5) Marinelli Dino: condotta consorziale di Spormaggiore;
6) Gallina Ferruccio: condotta consorziale di Mezzolombardo;
7) Zerbato Domenico: condotta comunale di Vallarsa.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 16 gennaio 1970

Il Presidente: GRIGOLLI

(1505)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2334, n. 1382, in data 3 marzo 1969 con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, integrato con decreto n. 2397, prot. n. 4392 in data 12 giugno 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso emarginato;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota n. 300.VIII.II.13.C.1833, in data 4 agosto 1969, dalla prefettura di Bologna con nota n. 2906/13.9 Gab., in data 19 luglio 1969 e dall'ordine dei medici chirurghi di Bologna con nota n 1349, in data 16 luglio 1969;

Vista la terna proposta dal collegio delle ostetriche di Bologna di cui alla nota di quest'ultimo 8844/69 in data 22 settembre 1969;

Viste le segnalazioni fatte dai comuni interessati, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, di cui alle deliberazioni n. 244 in data 31 ottobre 1969, n. 169 in data 22 ottobre 1969, n. 293 in data 21 ottobre 1969 rispettivamente dei comuni di Camugnano, Monzuno e S. Giovanni in Persiceto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, è così costituita:

Presidente:

Lo Noce dott.ssa Anna, direttore di divisione - Ministero della sanità.

Membri:

Colacchio dott. Giuseppe, direttore di sezione - Ministero dell'interno;

Sabattini dott. Pietro, medico provinciale di prima classe Ministero della sanità;

Pierfederici prof. Piero, docente in ostetricia e ginecologia;

Belvederi prof. Corrado, docente in ostetricia e ginecologia;

Manzoni Maria Luisa, ostetrica condotta del comune di Sasso Marconi.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Pasqualino Messale, funzionario amministrativo dei ruoli direttivi del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bologna, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Bologna, addì 3 gennaio 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(1469)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti nn. 6500 e 6500 bis in data 24 ottobre 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1967;

Viste le note con le quali il dott. Giovannetti Lido ed il dott. Salvetti Bruno hanno rinunziato rispettivamente alla condotta di S. Romano Garfagnana e Bagni di Lucca - 4ª condotta Fabbriche di Casabasciana;

Vista la nota del dott. Mariani Eugenio con la quale lo stesso rinuncia alla condotta di Bagni di Lucca - 3ª condotta di S. Gemignano, se vi è la possibilità di avere l'assegnazione della condotta di S. Romano Garfagnana;

Vista la nota del dott. Nuti Endro con la quale lo stesso rinuncia alla condotta di Bagni di Lucca - 5- condotta Giardinetto, a condizione che possa ottenere l'assegnazione della condotta di Bagni di Lucca - 3ª condotta di S. Gemignano;

Viste, inoltre, le note dei dottori Luciano Carnicelli e Sauro Lunardini con le quali i detti sanitari rinunciano ad ottenere qualsiasi assegnazione;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti Mariani Eugenio e Nuti Endro e dei concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Lunardini Sauro;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Mariani Eugenio: S. Romano Garfagnana;
2) Nuti Endro: Bagni di Lucca - 3ª condotta S. Gemignano;
3) Galasso Alfonso: Bagni di Lucca - 4ª condotta Fabbriche di Casabasciana;
4) Storietti Giorgio: Bagni di Lucca - 5ª condotta Giardinetto.

Il sindaco del comune di S. Romano Garfagnana ed il sindaco del comune di Bagni di Lucca sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Lucca, addì 12 febbraio 1970

Il medico provinciale: CIANCIULLO

(1503)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2249 in data 26 giugno 1968, modificato con decreti n. 4669 del 29 ottobre 1968 e n. 3384 in data 20 settembre 1969, con il quale vennero messe a concorso le *condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria* alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 5268 in data 10 gennaio 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Gamalero-Borgoratto-Frascaro (Consorzio); Fubine; S. Sebastiano Curone-Dernice-Gremiasco-Montacuto (Consorzio); Masio; Ottiglio; Alice Belcolle; Camagna Monf.; Ponzone (2ª condotta Cimaferle-Toleto-Piancastagna); Cereseto; Carrega Ligure; hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Boveri Michele: Gamalero-Borgoratto-Frascaro (Consorzio);
2) Garavelli Giovanni: Fubine;
3) Ballestrasse Flavio: S. Sebastiano Curone-Dernice-Gremiasco-Montacuto (Consorzio);
4) Marchioni Enrico: Masio;
5) Dardano Candido: Ottiglio;
6) Brusotti Angelo: Alice Belcolle;
7) Roberto Romano: Camagna Monf.;
8) Fiori Luigino: Ponzone (2ª condotta Cimaferle-Toleto-Piancastagna);
9) Spalla Franco: Cereseto;
10) Allemani Giuseppe: Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 12 febbraio 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

(1502)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1066 del 9 agosto 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso, bandito con decreti n. 212 del 14 febbraio 1968 e n. 1479 del 30 settembre 1968, per titoli ed esami a quindici posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cagliari;

Visto il proprio decreto n. 1067 del 9 agosto 1969, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Viste le rinunzie, alle sedi loro assegnate, pervenute dai rispettivi vincitori delle condotte veterinarie di Ales e consorziati, Busachi e consorziati, Neoneli e consorziati, S. Nicolò Gerrei e consorziati;

Visto l'ordine delle preferenze espresso dai concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse;

Viste altresì le successive rinunzie intervenute da parte degli altri concorrenti inclusi nella graduatoria di merito e formalmente interpellati;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei candidati aventi diritto alle predette condotte veterinarie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento predetto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la condotta accanto di ciascuno di essi riportata:

1) Flore Tito: Ales e consorziati;
2) Sechi Antonio Luigi: Busachi e consorziati;
3) Sini Gavino Giuseppe: Neoneli e consorziati;
4) Pinna Gian Franco: S. Nicolò Gerrei e consorziati.

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, della prefettura di Cagliari e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 12 febbraio 1970

Il veterinario provinciale: CANCEDDA

(1504)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.